



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO
GELA**

(Servizio Sicurezza della Navigazione e Portuale – Sezione Tecnica, Sicurezza e Difesa Portuale)

ORDINANZA N. 9/2012

Il Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del porto di Gela

VISTA La propria ordinanza 36/2007 disciplinante le aree di fonda della Rada di Gela;

VISTA la legge n. 1447 del 19.12.1256 emanata in applicazione della Convenzione Internazionale del 14.03.1884, ed inserita con limitate modifiche nel Testo Unico approvato con D.P.R. n.156 del 29.03.1973, che punisce il Comandante di Nave che, salvo casi di forza maggiore, getta l'ancora o cala sul fondo attrezzi da pesca a distanza minore di un quarto di miglio nautico (463 metri) da cavi telegrafici o telefonici sottomarini, o che non dà notizia, alle Autorità del primo porto ove approda la nave sulla quale è imbarcato, nel termine di 24 ore dal suo arrivo, dell'avvenuto danneggiamento dei suddetti cavi sottomarini di cui egli può conoscere la posizione per mezzo di segnali o in altro modo (carte nautiche, ordinanze dell'Autorità Marittima, Pubblicazioni Nautiche ecc.), nonché la legge n. 1658 del 08.12.1961, ratificante la Convenzione Internazionale del 1958, detta "d'Alto Mare" che ha esteso tali prescrizioni ai cavi elettrici, oleodotti e gasdotti sottomarini;

VISTO l'A.N. n°8 della pubblicazione dell'Istituto Idrografico della Marina I.I.3146 " Premessa agli avvisi ai naviganti 2001 e avvisi ai naviganti di carattere generale"

VISTE le risultanze dei rilievi effettuati da " Nave Galatea A 5308 " dell' Istituto Idrografico della Marina Militare Italiana, nel corso della campagna idro-oceanografica del 2010;

RITENUTO NECESSARIO: dovere adeguare il contenuto dell'ordinanza n°36/2007 del 26.07.2007 del Capo del Circondario Marittimo di Gela, che individua le zone di fonda delle navi nella Rada e nel Porto di Gela, alle risultanze dei rilievi effettuati da " Nave Galatea A 5308";

RITENUTO NECESSARIO: adottare i provvedimenti di competenza al fine di salvaguardare la vita umana in mare, prevenire il verificarsi di possibili incidenti a persone, a cose ed all'ambiente nella zona mare ricadente all'interno della Rada di Gela, nonché garantire la sicurezza della navigazione ;

VISTI :gli artt. 17, 18, 30, 62, 81, 182 del Codice della Navigazione, nonché gli artt. 59 e 524 del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione (parte marittima);

SENTITA: la Corporazione Piloti del Porto di Gela relativamente all'individuazione delle aree oggetto della presente ordinanza;

ORDINA

ARTICOLO 1 (Area Interdetta)

E' fatto divieto a tutti i natanti ed alle navi di transitare, sostare e svolgere qualsiasi tipo di attività, nell'area individuata dalle seguenti coordinate;

	LATITUDINE ϕ		LONGITUDINE λ	
A	37°02'03.43"	N	14°14'46.09"	E
B	37°00'35.88"	N	14°13'48.11"	E
C	37°00'23.23"	N	14°14'36.34"	E
D	37°01'45.25"	N	14°15'23.95"	E

ARTICOLO 2 (Esenzioni)

Fanno eccezione a quanto disposto dal precedente articolo le navi mercantili espressamente autorizzate da questa Capitaneria, limitatamente al tempo necessario per lo svolgimento delle operazioni commerciali al terminale del PLEM del Campo Boe, nonché i mezzi dei servizi portuali necessari all'espletamento delle stesse, nonché le unità espressamente autorizzate da questa Autorità Marittima.

ARTICOLO 3 (Area di Fonda E)

L'area di fonda ECHO individuata dall'Ordinanza 36/2007 della Capitaneria di Porto di Gela, viene rideterminata all'interno dei seguenti punti di coordinate (DATUM WGS 84)

ZONA DI FONDA "ECHO"	
(Navi aventi GT>=a 30.000)	
LATITUDINE (ϕ)	LONGITUDINE
(λ)	
1) 36°59'47.60"N	014°13'23.61"E
2) 37°00'17.46"N	014°13'17.28"E
3) 37°00'35.76"N	014°13'16.56"E
4) 37°00'35.16"N	014°13'48.96"E
5) 37°00'22.56"N	014°14'36.96"E
6) 36°59'46.56"N	014°14'08.16"E

All'interno dell'area di fonda sopra indicata possono ancorarsi, nella posizione indicata dal Pilota di servizio della locale Corporazione Piloti, contattabile sul canale VHF/FM 12, le navi mercantili che devono svolgere operazioni commerciali nell'ambito del Porto Isola di Gela (Diga, Pontile Principale, Pontiletto quota 1300, Campo Boe) o che abbiano necessità di stazionare nella Rada di Gela per rilascio forzato, per rilascio volontario, o su ordine/autorizzazione emanati da questa Autorità Marittima.

ARTICOLO 4 (Divieti)

E' fatto divieto alle navi all'ancora nella zona di fonda di cui all'art. 3 di effettuare cambi della zona di ancoraggio loro assegnata senza l'autorizzazione della Capitaneria di Porto di Gela e senza avvalersi dell'ausilio del Pilota di servizio della Corporazione dei Piloti del Porto di Gela.

ARTICOLO 5 (Danni a strutture ed impianti sommersi)

Qualora un'ancora, una manovra o altro attrezzo abbiano incocciato una condotta sottomarina o altro ostacolo, devono essere abbandonati senza nemmeno tentare di liberarli, poiché ogni sforzo in tal senso potrebbe provocare gravi danni o la perdita della nave. Tutti i casi di danneggiamenti prodotti dalle navi ed condutture o strutture sottomarine devono essere notificati a questa Autorità Marittima nel più breve tempo possibile a cura del Comando di bordo sotto forma di dichiarazione di evento straordinario ai sensi dell'art.182 del Codice della Navigazione, non senza averne prima dato tempestivamente notizia a questa Autorità Marittima con il mezzo più celere a disposizione.

ARTICOLO 6 (Sanzioni)

I contravventori alle norme contenute nella presente Ordinanza, oltre ad essere ritenuti responsabili di tutti i danni che potessero derivare a persone, cose ed all'ambiente, incorreranno nelle sanzioni previste dagli art.1174 e 1231 dl Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca più grave o diverso reato .

ARTICOLO 7 (Disposizioni finali)

La presente Ordinanza integra quanto già disposto dall'ordinanza n°36/2007 emanata in data 26.06.2007 dal Capo del Circondario Marittimo di Gela e sue successive modifiche ed integrazioni.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

Gela 08.06.2012

F. to

**IL COMANDANTE
C.F. (CP) Rosario LORETO**

Il Responsabile del Procedimento
ai sensi della l. n. 241/90 e ss. mm. ii.

S.T.V. (CP) Edoardo RUSSO

